

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO E DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO

PREMESSA

Il tirocinio per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'art. 41, comma 1, L. n. 247/2012 e del D.M. n. 70/2016, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

I praticanti avvocati, a norma dell'art. 42 L.P., sono soggetti alle stesse norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

ARTICOLO 1

DOMANDA E COMUNICAZIONI DEL PRATICANTE

1) Il praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, unitamente ai documenti attestanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) c), d), e), f), g), h), L. n. 247/2012, deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica, indicando, altresì, il proprio indirizzo di posta elettronica.

2) Nella domanda di iscrizione al registro, il praticante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti pubblici, se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere continuativo, ovvero se riveste incarichi comunque retribuiti, al di fuori della pratica forense.

3) Il praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Qualora si

verifichi una variazione di quanto precedentemente dichiarato, l'omessa comunicazione e/o la mendace dichiarazione del praticante costituiscono illecito disciplinare.

4) L'iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati, ex art. 41, comma 2, L. n. 247/2012, è condizione per lo svolgimento della pratica forense.

ARTICOLO 2

REQUISITI DELL'AVVOCATO

1) L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio studio, deve essere iscritto all'albo con un'anzianità di almeno cinque anni nonché, ex art. 24, comma 6, Regolamento della Formazione del CNF, deve essere in possesso dell'attestato di formazione continua, salvo il caso in cui l'avvocato sia esentato dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 L. n. 247/12 e dell'art. 15 del Regolamento della Formazione del CNF.

2) L'avvocato che abbia inteso accogliere un praticante nel proprio studio è tenuto a istruirlo e prepararlo all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

3) L'avvocato è obbligato ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo continuativo e funzionale, garantendo al praticante l'uso delle attrezzature e l'esame delle pratiche dello studio ed escludendo lo svolgimento, da parte del praticante, di mansioni di mera segreteria.

4) L'avvocato non può accogliere, presso il proprio studio, contemporaneamente più di tre praticanti, salva l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine, previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

ARTICOLO 3

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

1) La pratica deve essere svolta secondo le modalità previste nella Legge n. 247/2012 nel D.M. n. 70/2016 e nel presente regolamento, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, con la frequenza obbligatoria dello studio dell'avvocato e dei corsi organizzati dalla Scuola di Formazione Forense di Chieti o, alternativamente, con i limiti di legge, dei corsi organizzati da una delle Scuole di

Specializzazione per le Professioni Legali di cui al comma 114, art. 14, L. 15.5.1995 n. 127. La frequenza della Scuola è obbligatoria, ai fini della pratica, anche in caso di trasferimento del praticante da altro Ordine.

2) Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto nelle successive disposizioni in ordine alla verifica della pratica. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie e informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

3) Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

4) Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5) La pratica forense può essere sostituita, per un periodo non superiore a un anno, dal tirocinio formativo espletato presso gli uffici giudiziari ai sensi e nelle forme di cui all'art. 73, D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo e quanto previsto in merito ai poteri di verifica e controllo del consiglio dell'ordine, nel presente regolamento. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. n. 98/2013.

6) La pratica, ai sensi dell'art. 41, comma 4, L. n. 247/12 e dell'art. 2 del D.M. 70/2016, può essere svolta contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico e privato. In tali ipotesi, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di

svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

7) Un semestre di pratica, escluso l'ultimo, potrà essere svolto, ai sensi dell'art. 41 comma 6, lettere c) e d), L. n. 247/12, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. A tal fine, il praticante deve preliminarmente darne comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente nonché producendo il consenso scritto di detto professionista straniero. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante deve consegnare al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tali documenti sono prodotti in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata, ferma l'applicazione del disposto di cui all'art. 17, co. 7, L. 247/2012.

8) La pratica può essere parzialmente svolta, in misura non superiore a sei mesi, escluso l'ultimo semestre, ai sensi dell'art. 40 L. 247/2012, anche in concomitanza degli studi universitari da parte degli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza. Per l'ammissione all'anticipazione del semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente

universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane inefficace e invalido anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio anticipato deve essere svolto in modo da garantire, da un lato, la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari e, dall'altro, l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari verrà disciplinato da una convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, con potestà del consiglio dell'ordine di stipulare apposite convenzioni con i locali dipartimenti, facoltà o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

ARTICOLO 4

DURATA E INTERRUZIONE DELLA PRATICA

1) Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi. Il periodo di pratica inizia a decorrere dalla data della deliberazione con cui il Consiglio dell'Ordine, in accoglimento della domanda del tirocinante, ne abbia disposto d'iscrizione nel registro speciale.

2) Il tirocinio si svolge, di regola, in forma continuativa, salvo i casi di interruzione di cui all'art. 7 del D.M. 70/2016, appresso indicati. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere richiesta e concessa soltanto in presenza di una delle seguenti cause: accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; ricorrenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore a un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale. In ogni caso, il praticante che intenda interrompere il tirocinio presenta domanda al

consiglio dell'ordine indicando e documentando le ragioni della propria istanza. Se il consiglio dell'ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni dedotte dal praticante, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato, previa audizione dell'interessato. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio e' sospeso dalla data di presentazione della istanza. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell'ordine. L'interruzione ingiustificata del tirocinio per oltre tre mesi comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, del semestre di pratica ove si è verificata l'interruzione. L'interruzione della pratica per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta, ai sensi dell'art. 41, comma 5, L. n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà del praticante di chiedere nuovamente l'iscrizione la quale può essere deliberata solo nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine abbia previamente verificato la sussistenza e la permanenza dei requisiti stabiliti dalla legge professionale. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto innanzi previsto e quanto stabilito dall'art. 17, co. 10, lett. a), L.P. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui alla predetta disposizione di cui all'art. 17, co. 10 L. 247/2012, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

ARTICOLO 5

VERIFICA DELLA PRATICA

- 1) La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio e' affidata al consiglio dell'ordine.
- 2) Ai fini dell'attestazione della continuità, assiduità e diligenza della pratica, il praticante, ottenuta l'iscrizione nel registro speciale, dovrà annotare sull'apposito libretto, in ordine cronologico, la data delle singole udienze di trattazione alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'ufficio giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'avvocato presso il quale esercita la pratica.
- 3) La presenza del praticante alle udienze civili o davanti agli organi di giustizia amministrativa e tributaria dovrà risultare anche dalla copia del verbale del procedimento al quale ha assistito.

- 4) L'assistenza alle udienze penali dovrà essere certificata dall'avvocato presso il quale viene svolta la pratica mediante la sottoscrizione del libretto.
- 5) Allo scopo di agevolare i praticanti che svolgano la pratica forense presso un avvocato che non tratti la materia penale, è consentito agli stessi di fare attestare la propria presenza all'udienza penale dall'avvocato che abbia patrocinato il processo al quale i praticanti hanno assistito, tramite la sottoscrizione di apposita dichiarazione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.
- 6) La pratica può essere svolta anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine, nella sola ipotesi in cui la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
- 7) Ai fini della compiuta pratica il praticante, per ogni semestre, dovrà partecipare a non meno di venti udienze (di cui almeno cinque in materia penale), distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno purché davanti a uffici giudiziari diversi o in materie diverse, con esclusione delle udienze di mero rinvio e di quelle nelle quali non viene svolta alcuna attività difensiva, salvo quanto previsto per gli abilitati al patrocinio. Le udienze dovranno essere distribuite nell'arco dell'intero semestre, possibilmente con un minimo di due udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini processuali. Il semestre decorre dal giorno dell'iscrizione al registro speciale dei praticanti.
- 8) Le praticanti avvocato, nel periodo di gravidanza e nei sei mesi seguenti, pur dovendo rispettare il limite minimo di partecipazione alle udienze (venti per ogni semestre), non avranno vincoli nella distribuzione delle udienze, ma tale deroga è consentita per non più di sei mesi complessivi.
- 9) Il praticante dovrà frequentare lo studio dell'avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno tre giorni la settimana e, in ogni caso, per almeno venti ore settimanali e dovrà seguire i corsi organizzati dalla Scuola di Formazione Forense di Chieti o, alternativamente, con i limiti di legge, i corsi organizzati da una delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui al comma 114, art. 14, L. 15.5.1995 n. 127.
- 10) La praticante avvocato, previa richiesta al Consiglio dell'Ordine, può essere esonerata dall'obbligo di frequentare le lezioni della Scuola di Formazione Forense di Chieti o delle altre Scuole di Specializzazione di cui al precedente comma, nel periodo compreso tra due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di tre mesi di età del figlio. L'esonero dall'obbligo di frequenza delle lezioni può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto

nel caso, attestato da idonea documentazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza.

11) Il libretto della pratica ha la funzione di attestare la continuità, l'assiduità e la proficuità del tirocinio e, pertanto, le udienze alle quali il praticante ha assistito non dovranno essere divise per materia o per ufficio giudiziario, ma andranno annotate in ordine cronologico di trattazione.

12) Il libretto della pratica va restituito al compimento dei diciotto mesi di pratica. Trascorso detto periodo cesserà ogni obbligo di tenuta del libretto e, una volta che il praticante avrà ottenuto il certificato di compiuta pratica, verrà meno anche l'obbligo di rimanere iscritto al registro speciale

13) Durante il periodo di tirocinio, il praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le questioni stragiudiziali o di maggiore interesse alla cui redazione e trattazione abbia collaborato o assistito.

14) Il praticante, alla scadenza di ogni semestre, dovrà esibire il libretto al Consiglio dell'Ordine con l'annotazione dell'avvocato presso il cui studio ha svolto la pratica, attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute unitamente all'attestazione di frequenza dello studio. La consegna del libretto alla Segreteria dell'Ordine dovrà avvenire, perentoriamente, entro trenta giorni dalla scadenza del semestre. In caso di mancato rispetto di detto termine, il Consiglio potrà non riconoscere il periodo di pratica, salva l'ipotesi in cui il praticante dimostri di essersi trovato, per cause a lui non imputabili, nell'impossibilità di rispettare il termine o di consegnare il libretto.

15) I praticanti avvocati sono soggetti a verifiche sulla effettività della pratica in corso e sulla loro preparazione istituzionale nei limiti di quanto prescritto dal presente regolamento. Le verifiche potranno essere calendarizzate o disposte a sorteggio senza scadenze fisse e si concluderanno con un giudizio di cui il Consiglio dell'Ordine terrà conto al momento di procedere al rilascio del certificato di compiuta pratica.

16) Il praticante, al termine di ciascun semestre, sosterrà un colloquio con un Consigliere dell'Ordine per verificare la diligenza e il profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente. Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, risultanti dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti e attività.

17) Nel caso in cui la verifica effettuata dopo il primo semestre non abbia esito positivo, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza di due Consiglieri dell'Ordine,

con segnalazione all'avvocato presso il quale svolge la pratica. Se anche questo secondo colloquio risulti sfavorevole, il Consiglio dell'Ordine potrà disporre la rinnovazione del semestre di pratica.

18) Se la verifica svolta dopo il secondo semestre non abbia dato esito positivo, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza anche dell'avvocato presso il cui studio svolge la pratica. Se anche tale verifica sia negativa, il praticante potrà essere tenuto a ripetere il semestre.

19) Nel caso in cui la verifica eseguita alla scadenza del terzo semestre non abbia esito positivo, il Consiglio dell'Ordine convocherà il praticante per sottoporlo a una verifica collegiale e, in caso di esito negativo, potrà non rilasciare il certificato di compiuta pratica, obbligando il praticante a ripetere l'ultimo semestre di tirocinio.

20) Nel caso in cui il praticante non abbia frequentato, a norma di regolamento, la Scuola di Formazione Forense, il Consiglio dell'Ordine, analogamente, convocherà il praticante per sottoporlo a una verifica collegiale e, in caso di esito negativo, potrà non rilasciare il certificato di compiuta pratica, obbligando il praticante a ripetere l'ultimo semestre di tirocinio.

21) Al termine dei primi due semestri di pratica i praticanti devono depositare il libretto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine e illustrare con apposita relazione scritta le attività indicate nello stesso e i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo. Tale adempimento fa carico anche al praticante che non abbia richiesto l'abilitazione al patrocinio.

22) Il periodo di pratica svolto presso un avvocato diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, salvo preventiva comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte dell'interessato.

23) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore a un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

24) Ai fini del compimento della pratica, il Consiglio dell'Ordine può altresì valutare la partecipazione a corsi, organizzati e tenuti anche all'estero, previa verifica della specifica capacità formativa, della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità degli organizzatori dei corsi medesimi.

25) Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art. 16 del D. L. 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, ai sensi dell'41, comma 9, L.P., è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

26) Il praticante avvocato, nel corso del periodo di tirocinio, oltre alla pratica forense svolta presso lo studio dell'avvocato e alla partecipazione alle udienze e agli altri adempimenti indicati nel presente regolamento, dovrà contestualmente curare un approfondimento teorico, da realizzare frequentando, con assiduità e profitto, i corsi di formazione organizzata dalla Scuola di Formazione Forense di Chieti o, alternativamente, dalle altre Scuole di Specializzazione previste dalla legge, garantendo una sufficiente preparazione istituzionale almeno sugli insegnamenti posti a base della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, secondo la programmazione didattica predisposta e approvata nell'ambito della Scuola di Formazione di Chieti.

ARTICOLO 6

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE E DELL'AVVOCATO

1) Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all'avvocato presso cui svolge la propria pratica.

2) Il praticante ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività a favore dello studio. Ove il praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche. Decorso il primo semestre, al praticante avvocato possono essere riconosciuti, con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato, fermo il principio secondo cui la pratica non determina automaticamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

3) Al praticante non può essere fatto divieto di curare pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio ove svolge la pratica. L'avvocato, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, deve consigliare il praticante che ne richieda il parere e seguirlo nel percorso di crescita professionale.

4) Il praticante deve evitare che la propria attività possa interferire con quella svolta a favore dell'avvocato presso cui svolge la pratica.

5) Il praticante, in ogni caso, deve seguire le pratiche a lui affidate, con scrupolo e diligenza.

6) Per un proficuo svolgimento del tirocinio, il praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l'approfondimento di problematiche giuridiche nonché per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

7) Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni e incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche, segnatamente, quelli finalizzati all'adempimento dell'obbligo della formazione permanente, incombente anche sul praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica.

8) Nell'ultimo semestre e, comunque, nei mesi antecedenti lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, fermo ogni altro obbligo, il praticante ha diritto a ridurre la propria presenza presso lo studio ove presta il tirocinio, purché tale assenza sia strettamente funzionale alla preparazione dell'esame di Stato.

ARTICOLO 7

PATROCINIO SOSTITUTIVO

1) Il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro speciale, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 51/1998, rientravano nella competenza del Pretore.

2) Il praticante, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 41 della legge professionale, per poter esercitare detta attività sostitutiva, deve prima chiedere l'autorizzazione del consiglio dell'ordine il quale si pronuncia, sulla relativa domanda, entro trenta giorni dalla sua presentazione. La delibera di autorizzazione al patrocinio sostitutivo e' comunicata sia al richiedente, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non e' possibile, a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento sia all'avvocato o all'ufficio pubblico presso cui la pratica e' svolta, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata.

3) L'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale sostitutiva decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro, ma il praticante abilitato potrà esercitare il patrocinio sostitutivo (nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) solo dopo avere prestato, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, l'impegno solenne di cui all'art. 8, L. n. 247/2012. Il relativo di impegno va comunicato al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

4) L'abilitazione provvisoria all'esercizio del patrocinio sostitutivo può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

5) L'abilitazione perde efficacia automaticamente decorsi cinque anni dalla data di iscrizione.

6) I praticanti abilitati che intendano continuare a svolgere la pratica all'interno dello studio di un avvocato dovranno ugualmente certificare la compiuta pratica attraverso le annotazioni sul libretto previsto dall'art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, indicando sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia eventualmente esercitato il patrocinio sostitutivo.

7) I praticanti abilitati che svolgano la pratica fuori da uno studio di avvocato dovranno ottemperare anche alle prestazioni di cui all'art. 8 D.P.R. 101/90.

ARTICOLO 8

POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Ordine, nell'espletamento della propria funzione di vigilanza e controllo, può:

a) chiedere l'esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre, onde esaminarlo e verificarne la completezza e regolarità;

b) sottoporre il praticante a colloqui periodici per la verifica della pratica;

c) accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi ritenuti opportuni;

- d) verificare che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri;
- e) espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante e invitarlo a un colloquio per eventuali chiarimenti sul tirocinio espletato nonché assumere informazioni da parte degli avvocati presso i quali il praticante sta svolgendo il tirocinio;
- f) richiedere al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento del tirocinio;
- g) accertare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente a un rapporto di lavoro, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, co. 9, lett. c), L. 247/2012, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro;
- h) promuovere i procedimenti disciplinari, tramite il Consiglio Distrettuale di Disciplina, in caso di violazione, da parte del praticante, del presente regolamento e delle norme di deontologia;
- i) autorizzare il praticante, su motivata istanza, a trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine ove egli intenda proseguire il tirocinio, rilasciandogli, previa valutazione dei motivi della domanda, un certificato attestante il periodo di tirocinio regolarmente compiuto.
- 2) Delle attività di controllo del tirocinio svolte nel corso dell'anno il consiglio informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.
- 3) Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio ha il potere di non rilasciare il certificato, previa convocazione e audizione del praticante e dell'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio, secondo le forme previste nell'art. 5 del presente regolamento. Il consiglio ha facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applicano gli artt. 17, comma 7 e 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

ARTICOLO 9

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

- 1) Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. n. 70/2016, si applica ai tirocini iniziati a partire dal 03/06/2016, data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.
- 2) Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti con delibere del 15/10/2013, del 20/12/2013, del 22/09/2015 e del 14/06/2016.